

DELIBERA N. 340/21/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTA la nota del 23 settembre 2021 (prot. n. 0378083) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Campolongo Maggiore (Venezia) a seguito della segnalazione del signor Alessandro Campalto, consigliere comunale, relativamente ad attività compiute *“da amministratori uscenti e candidati alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021”* in violazione del disposto di cui all’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e precisamente per una serie di comunicazioni: *“1. sul profilo social network Facebook istituzionale del Comune di Campolongo Maggiore da parte del candidato Sindaco Mattia Gastaldi (assessore uscente) avvenuta in data 11/09/2021 relativa ad una sua partecipazione ad evento associativo [e 2.] in data 08/9/2021 relativa all’inizio anno scolastico; 3. sul profilo social network Facebook personale della candidata Raffaella Gobbi (assessore uscente) avvenuta in data 11/09/2021 relativa a contributi comunali destinate alle attività economiche locali; 4. sul profilo social network Facebook personale del candidato Luca Callegaro (assessore uscente) avvenute nelle date 5,6,8/09/2021 relative a risultati amministrativi dello stesso”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 14 settembre 2021 le controdeduzioni, asserendo che il divieto di comunicazione istituzionale contempla *“l’attività di comunicazione relativa ad un evento, ma non l’effettuazione dell’evento medesimo”*, avendo verificato *“l’avvenuta rimozione di filmato e post, affermata nella nota di controdeduzioni del Sindaco, eccezion fatta per il post riprodotto [...] nella pagina facebook personale di un assessore che condivide un vecchio post pubblicato nel sito del Comune”*, ritenuto *“semplice riproposizione di un precedente e risalente post”*, ha proposto l’adozione di un provvedimento di archiviazione;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 15 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Campolongo Maggiore, dott. Andrea Zampieri, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, rappresentando nel dettaglio che:

- la *“comunicazione sul profilo social network facebook istituzionale del Comune di Campolongo Maggiore da parte dell’assessore Mattia Gastaldi (candidato sindaco) avvenuta in data 11/09/2021 [è] relativa ad una sua partecipazione ad evento associativo, si rileva che trattasi di breve commento con foto attestante la partecipazione istituzionale dell’assessore alla festa dell’Associazione AUSER”*;
- la *“comunicazione sul profilo social network facebook istituzionale del Comune di Campolongo Maggiore da parte dell’assessore Mattia Gastaldi (candidato sindaco) avvenuta in data 08/9/2021 [rappresenta la] presentazione video dei sevizi scolastici avviati dall’ente, perfettamente rientrante [n]ei doveri informativi istituzionali”*;
- la *“comunicazione sul profilo social network facebook personale della candidata Raffaella Gobbi (assessore uscente) avvenuta in data 11/09/2021 relativa a contributi comunali destinati alle attività economiche locali [riguarda una] breve presentazione dell’iniziativa, perfettamente rientrante [n]ei doveri informativi istituzionali”*;
- le *“comunicazioni varie sul profilo social network Facebook personale del candidato Luca Callegaro (assessore uscente) avvenute nelle date 5,6,8/09/2021 relative a risultati amministrativi dello stesso [sono da considerare un] breve sunto dell’attività svolta”*. Al riguardo, si precisa che sono tutte prive *“delle caratteristiche*

della comunicazione politica e pertanto non suscettibili di censura”;

- infine, il Sindaco dichiara che *“pur ritenendo il comportamento adottato dall’ente perfettamente conforme alle vigenti disposizioni in materia elettorale, non essendo intenzione dell’Amministrazione turbare in alcun modo il regolare e tranquillo svolgimento della campagna elettorale si è proceduto alla rimozione dei filmati e dei commenti suindicati, con ciò adeguandosi spontaneamente al fine di assicurare la parte ricorrente e prevenire evitabile contenzioso”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 ed è riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, accertata dal competente Comitato regionale e precisamente:

- *“comunicazione sul profilo social network Facebook istituzionale del Comune di Campolongo Maggiore da parte del candidato Sindaco Mattia Gastaldi (assessore uscente) avvenuta in data 11/09/2021 relativa ad una sua partecipazione ad evento associativo al link <https://www.facebook.com/Comune-di-Campolongo-Maggiore-299216850427804> [con] l'indicazione di nominativo e ruolo di un assessore, intervenuto ad un evento portando i saluti dell'Amministrazione comunale e in data 08/9/2021 relativa all'inizio anno scolastico [con] un video (durata 2'26") intervento di un assessore, identificato mediante sovrimpressione sul margine inferiore della propria immagine al link <https://www.facebook.com/Comune-di-Campolongo-Maggiore-299216850427804/videos/605488557496436>;*
- *comunicazione sul profilo social network Facebook personale della candidata Raffaella Gobbi (assessore uscente) avvenuta in data 11/09/2021 relativa a contributi comunali destinata alle attività economiche locali al link: <https://www.facebook.com/raffaella.gobbi.7> [...] che condivide un avviso pubblico del Comune rivolto al pubblico, riportandone il testo;*
- *comunicazioni varie sul profilo social network Facebook personale del candidato Luca Callegaro (assessore uscente) avvenute nelle date 5,6,8/09/2021 relative a risultati amministrativi dello stesso al link: <https://www.facebook.com/luca.callegaro> [recanti in particolare la condivisione di] un vecchio post pubblicato nel sito del Comune, [la sintesi del] bilancio dell'attività amministrativa svolta, [la breve descrizione] di quanto realizzato come amministratore [e] alcune considerazioni su un'iniziativa realizzata come amministratore”;*

RITENUTO tuttavia che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO tuttavia che le attività di comunicazione dell'8 e dell'11 settembre 2021 da parte dell'assessore comunale uscente Mattia Gastaldi, candidato Sindaco, nel profilo istituzionale *facebook* del Comune di Campolongo Maggiore sono attribuibili all'Ente attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale, utilizzando quindi la piattaforma digitale;

RILEVATO che le comunicazioni dei candidati Raffaella Gobbi (11 settembre 2021) e Luca Callegaro (5, 6 e 8 settembre 2021), pur pubblicate nei profili *facebook* personali recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente e sono comunque riconducibili al Comune di Campolongo Maggiore, in quanto inducono nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della pubblicazione del filmato e dei *post* da parte del Comune e nella qualità di assessori comunali uscenti, e risultano per l'effetto non conformi alla disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 28 del 2000;

PRESO ATTO che il Comune di Campolongo Maggiore, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato “*la rimozione dei filmati e dei commenti suindicati, con ciò adeguandosi spontaneamente al fine di assicurare la parte ricorrente e prevenire evitabile contenzioso*”;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione di quanto pubblicato e segnalato, accertando l’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che le attività di rimozione delle pubblicazioni in questione possono essere idonee a configurare adeguamenti spontanei agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, attraverso gli accertamenti effettuati;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Campolongo Maggiore e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 14 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba